

(N. 1300)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 settembre 1950 (V. Stampato N. 1186)*

d'iniziativa del Deputato VETRONE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 SETTEMBRE 1950

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano già conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

6 APRILE 1948, N. 752

Inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola.

Art. 1.

I direttori di scuole tecniche industriali, già titolari, a seguito di concorso per titoli e per esami, nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori scuola, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo decorre agli effetti giuridici dalla data del passaggio a direttore di scuola tecnica industriale e agli effetti economici dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano già conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 2.

Identico.